

d'Italia, ed un'altra per coloro che non hanno avuto questa fortuna.

Per conseguenza io credo si debba dire:

« Tutti gl'Italiani delle provincie ancora soggette sono riconosciuti cittadini del regno d'Italia. »

**PRESIDENTE.** Vorrà dire *soggette* a dominazione straniera?

**LAZZARO.** Dicendo *soggette*, s'intende. Io tengo alla mia forma, perchè credo che comprenda il pensiero manifestato da tutti. Noi siamo liberi, una provincia soggetta non è una provincia libera, ed il regno d'Italia è libero.

Io porrò termine alle mie parole col chiamare brevemente l'attenzione della Camera sopra uno dei punti principali della relazione della Commissione.

La Commissione, nel porre avanti i motivi che l'hanno indotta a proporvi questo progetto, ne ha presentato uno che definirei di carattere umanitario. Vi ha detto: voi non sapete che fate danno agli emigrati, dappoichè una volta che avete equiparata la condizione degli emigrati a quella degli altri cittadini, necessariamente dovete togliere ad essi il sussidio; perciò non accordate a tutti indistintamente la cittadinanza, ma a quelli che la domandano, subordinandola a certe condizioni.

L'onorevole Cairoli ha ben detto che voi in questo modo venite a porre sopra un letto di Procuste gli emigrati, dappoichè dite loro: o rinunziate ai mezzi della vita, o rinunziate alla cittadinanza. Io vi dico che voi non potete far questo; vi dico che voi non potete concedere la cittadinanza solo a chi vuole; voi non potete nè concederla, nè toglierla. Essa emana da un voto della nazione, e non è dato a voi porci delle condizioni sotto qualunque ragione. Ecco perchè io son dolente di trovare nella relazione della Commissione adoperate spesso queste parole *concedere, richiedere, ottenere*. Queste sono parole che avrebbero potuto adoperarsi trattandosi di stranieri, ma non per Italiani, massime dacchè fu proclamato il regno d'Italia.

Si dice ancora dalla Commissione: noi abbiamo considerato che la legge elettorale del 20 novembre 1859, e quella del 17 dicembre 1860, avevano fatto fare un passo alla cittadinanza degli Italiani. E pare che di ciò si mostri lieta.

Osserverò a questo riguardo che le due leggi accennate non differiscono che per qualche forma, ma nella questione della naturalizzazione sembrano fatte in uno stesso periodo di tempo. Eppure fra il tempo della prima e quello della seconda v'è un abisso, vi è il plebiscito. La legge del 20 novembre 1850 è stata fatta qui prima del plebiscito, e quella del 17 novembre 1860 è stata fatta in Napoli dopo il plebiscito, ciò non ostante, io non veggio in quest'ultima una disposizione, la quale si fondi nel plebiscito medesimo. Non so dunque comprendere come la Commissione dica che quella legge ha portato dei grandi mutamenti.

La differenza per me sta in questo, che per naturalizzare uno straniero ci vuole una legge; per naturaliz-

zare un Italiano ci vuole un decreto. Questioni di forma. Un Italiano non è riconosciuto dallo Stato senza questa formalità, come uno straniero non è riconosciuto cittadino senza una legge.

Perchè mi preoccupo molto del principio emesso dalla Commissione, che, cioè, dalla naturalità possa derivare per gli emigrati la perdita del sussidio, io non posso concludere senza ricordare che voi avete messi a carico del bilancio i danneggiati politici. Ogni giorno la *Gazzetta Ufficiale* porta dei decreti di pensioni a questi danneggiati. Considerate dunque gli emigrati come i danneggiati politici, dappoichè è emigrato chi ha dovuto combattere o lavorare per la causa della libertà, dell'unità italiana, talchè il fatto della emigrazione è danno politico.

Per conseguenza il far dipendere o no questo sussidio dal fatto della cittadinanza mi parrebbe il confondere due cose distintissime; quasi quasi potrebbesi dire che per 30 lire al mese, che è il sussidio che ora prendono gli emigrati, si volesse vendere la cittadinanza italiana. (*Rumori*)

Ecco, perchè su questo punto io ho chiamato l'attenzione della Camera, e v'insiste specialmente perchè ammettendo il principio generale, cioè che a tutti i cittadini italiani sia riconosciuto l'esercizio dei diritti civili e politici con le norme sancite dalle leggi, non vorrei fosse tolto a quelli che si trovano nella condizione speciale dell'emigrante quel sussidio che il Governo oggi dà loro, come lo dà a tutti quelli che sono nelle condizioni di danneggiati politici.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se sia appoggiato l'articolo proposto dal deputato Lazzaro in sostituzione agli articoli del deputato Cairoli.

Lo rileggo:

« Tutti gl'Italiani delle provincie ancora soggette sono riconosciuti cittadini del regno d'Italia. »

(È appoggiato.)

Ora do comunicazione di una proposta fatta dal deputato Camerini insieme ai deputati Lovito e Fabrizj Nicola. Si propone il seguente articolo 2 in seguito a quello del deputato Bixio che già venne appoggiato. L'articolo proposto dal deputato Camerini è così concepito:

« Per essere ammesso all'esercizio immediato di tali diritti, gl'Italiani che trovansi nelle condizioni sopradette non dovranno che dichiararne la volontà, mediante l'iscrizione presso un municipio di loro scelta. »

Il deputato Camerini ha la parola per isvolgere questa sua proposta.

**CAMERINI.** A me è sembrato che la questione non potesse essere posta meglio e più recisamente di quello che abbia fatto l'onorevole Bixio. Effettivamente non è giusto il dirsi di accordare ciò che è un proprio diritto. Non si può che riconoscerlo o tutto al più dichiararlo, e trattandosi di diritti, quando non si possono dichiarare perfettamente ed assolutamente non conviene pregiudicarli dichiarandoli imperfettamente.

Accetto dunque intieramente l'articolo dell'onorevole